

# Il Consiglio di Stato può chiedere al Csm di rivedere le nomine

## MAGISTRATI

Palazzo Spada non fa invasioni di campo se verifica i criteri di scelta

**Patrizia Maciocchi**

Il Consiglio di Stato può dare indicazioni vincolanti al Consiglio superiore della magistratura perché riveda la sua valutazione sulla scelta dei candidati al conferimento di funzioni. I giudici di Palazzo Spada così facendo non superano il loro potere giurisdizionale, perché non invadono la sfera di azione riservata ad un organo di rilevanza costituzionale come il Csm, lasciando a quest'ultimo la definizione dei rapporti controversi. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 413 depositata ieri, ha considerato inammissibile il ricorso di Maurizio Romanelli, ex Pm di Milano e oggi al coordinamento del pool anticorruzione della procura di Milano. Il 28 luglio 2016, Romanelli era stato nominato dal Csm procuratore nazionale antimafia aggiunto, dopo una valutazione dei "curricula" degli altri aspiranti. Una scelta che aveva fatto scattare il ricorso della collega Maria Vittoria De Simone, che aveva chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Una mossa che ha portato alla sua nomina, il primo marzo scorso, come vice capo di Federico Cafiero De Raho vertice della Dna. Risultato ottenuto dopo circa due anni, e dopo una prima sentenza contraria del Tar e due verdetti favorevoli del Consiglio di Stato, con l'ultimo del quale (108/2019) i giudici amministrativi imponevano al Csm di rispettare la prima sentenza e rivedere la nomina di Romanelli, perché basata su una valutazione comparativa, incon-

grua e in parte contraddittoria. In particolare l'organo di autogoverno delle toghe aveva valorizzato le funzioni semidirettive di Romanelli e la vasta e apprezzata esperienza internazionale, senza chiarirne però - ad avviso del Cds - la rilevanza in relazione ai parametri richiesti. I giudici amministrativi avevano, infatti, imposto l'obbligo di valutare, con una priorità stabilita per legge, le capacità organizzative e l'esperienza nel trattare procedimenti di criminalità organizzata.

Con l'adesione del Csm al giudicato c'era stato il ricorso di Romanelli contro l'organo di autogoverno delle toghe, la De Simone e il ministero della Giustizia. Per la Cassazione non c'è stata però la violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Palazzo Spada può legittimamente sindacare le ragioni di coerenza dei criteri nella selezione dei magistrati adatti a svolgere gli incarichi e le funzioni direttive alle quali devono essere assegnati. La stessa sentenza impugnata precisa che non compete al giudice dell'ottemperanza attribuire la preferenza all'uno o all'altro dei candidati e neppure esprimere un giudizio di condisione o meno sull'operato del Csm, che esuli dal riscontro del vizio di legittimità, nello specifico già accertato nel giudizio precedente a quello di ottemperanza. Nel caso esaminato «la definizione dell'assetto dei rapporti controversi non è stata operata direttamente dal Consiglio di Stato né lo stesso ha nominato un commissario ad acta». Gli atti sono stati restituiti al Csm per una nuova valutazione in linea, come avvenuto, con il giudicato. Una decisione che resta nei confini dell'interpretazione per verificare o meno la violazione di legge. Senza una radicale stravolgimento di norme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

